



221167

dell' Ispettore Centrale dott. Enofilo Mancini

Il Direttore Generale riferisce che l' Ispettore Centrale dott. Enofilo Mancini è assente dall' ufficio per malattia dal 4 febbraio 1946 e, pertanto, a norma dell' art. 25 del Contratto Collettivo di Lavoro è stato collocato in aspettativa per motivi di salute dal 4 agosto 1946 al 3 febbraio 1947 con diritto ai due terzi dello stipendio e dal 4 febbraio 1947 senza diritto di retribuzione.

L' art. 41 - comma 6 - del Contratto Collettivo di Lavoro prevede la facoltà dell' Istituto di rescindere il contratto d' impiego del personale " quando per menomate condizioni fisiche ed intellettuali, il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell' Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni ". In tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista dall' art. 44 del contratto stesso, rendita che cessa " quando le condizioni del lavoratore divengono tali da rendere la Direzione a riprenderlo in servizio " (art. 44 comma 2°).

Il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 7 febbraio 1947, lo stato di invalidità del dott Mancini, salvo controllo tra due anni. Avendo il